

**Stralcio.**

**ATTO DI FONDAZIONE**

**della Fondazione  
iChance Foundation iCF**

**ai sensi della legge num.34/2002 Coll. sulle fondazioni e sul cambiamento del Codice civile come  
modificato**

**Articolo 1**  
**Disposizioni principali**

- 1.1 Il nome della fondazione è Nadácia „iChance Foundation iCF“.
- 1.2 La sede legale della fondazione è: Panská 17, 811 01 Bratislava.
- 1.3 La fondazione è l'associazione funzionale dei beni, che servono a sostenere il fine di pubblica utilità
- 1.4 La fondazione è un'organizzazione autonoma con la soggettività giuridica, la quale sviluppa la propria attività in conformità con la Costituzione della Repubblica Slovacca e le leggi vigenti.
- 1.5 L'associazione civica potrà essere composta da persone fisiche o enti, sia pubblici che privati, sensibili ai problemi sociali inerenti; potrà entrare come soggetto autonomo in un rapporto con altre organizzazioni, seguenti gli stessi fini, in Repubblica Slovacca e/o aventi anche sedi all'estero.
- 1.6 L'associazione civica potrà istituire altre sedi secondarie all'estero, sia nell'ambito cee che extra cee.

**Articolo 2**  
**Fine di pubblica utilità della fondazione**

- 2.1 La fondazione realizza i programmi di assegnazione ed operativi in conformità con la sua missione, tramite i quali fornisce il sostegno finanziario e di altre forme soprattutto ai soggetti, che sviluppano l'attività negli ambiti successivi:
  - 2.1.1 di sostegno delle persone, che non hanno i mezzi, anche di carattere economico, per accedere al sistema di sanità pubblica nazionale ed estera,
  - 2.1.2 di propaganda e sostegno della realizzazione di ogni azione ed attività nell'ambito di tutela della salute, in sede nazionale ed estera,
  - 2.1.3 di organizzazione degli eventi orientati sull'educazione, in sede nazionale ed estera,
  - 2.1.4 di realizzazione di opere, anche strutturali, le quali potrebbero consentire l'ottenimento dei fini sociali, solidali, sanitari ed umanitari (per esempio le scuole, le strutture sanitarie, le cliniche, gli ospedali, ecc.), in sede nazionale ed estera,
  - 2.1.5 di protezione della salute ed adempimento dell'aiuto umanitario determinato singolarmente per un individuo o per un gruppo di persone, in sede nazionale ed estera,
  - 2.1.6 di protezione della salute e generazione delle condizioni per garantire i presupposti di una protezione vera e propria della salute (soprattutto la garanzia materiale dei componenti sanitari dispendiosi), in sede nazionale ed estera,

- 2.1.7 di realizzazione e protezione dei diritti umani e di altri fini umanitari, in sede nazionale ed estera,
- 2.1.8 di sviluppo e sostegno di educazione, in sede nazionale ed estera,

**Articolo 3**  
**Fondatori della fondazione**

[.....]

**Articolo 4**  
**Valore del patrimonio della fondazione**

[.....]

**Articolo 5**  
**Depositi**

[.....]

**Articolo 6**  
**Periodo, per il quali si costituisce la fondazione**

[.....]

**Articolo 7**  
**Organi della fondazione**

- 7.1 Gli organi della fondazione sono:
  - 7.1.1 consiglio di amministrazione,
  - 7.1.2 amministratore della fondazione,
  - 7.1.3 revisore.
- 7.2 I membri degli organi della fondazione sono obbligati ad esercitare la propria attività in tal modo da non danneggiare gli interessi della fondazione e non possono usufruire dei beni della fondazione per scopi personali. I membri della fondazione devono essere impregiudicati ed in piena capacità giuridica.

**Articolo 8**  
**Consiglio di amministrazione**

[.....]

**Articolo 9**  
**Amministratore della fondazione**

[.....]

**Articolo 10**  
**Revisore**

11 [.....]

**Articolo 11**  
**Utilizzazione dei beni della fondazione**

- 11.1 I beni della fondazione si possono utilizzare solo in conformità con il fine di pubblica utilità e con le condizioni indicate nell'atto di fondazione e per la compensazione delle spese (costi) per l'amministrazione della fondazione. L'importo delle spese (costi) per l'amministrazione viene definito dal consiglio di amministrazione annualmente nella misura necessaria per garantire l'attività della fondazione.
- 11.2 Le spese (costi) per l'amministrazione comprendono le spese (costi) per:
- 11.2.1 la protezione e valorizzazione dei beni della fondazione,
  - 11.2.2 la propaganda del fine di pubblica utilità della fondazione oppure del fine del fondo della fondazione,
  - 11.2.3 andamento della fondazione,
  - 11.2.4 compenso per le prestazioni dell'amministratore,
  - 11.2.5 compensazione delle spese ai sensi del regolamento individuale,
  - 11.2.6 spese salariali,
  - 11.2.7 per l'andamento della lotteria caritativa,
  - 11.2.8 altre spese per altre attività relative con l'andamento della fondazione.
- 11.3 Le spese (costi) per l'amministrazione della fondazione devono essere condotte separatamente.

- 11.4 Le entrate della fondazione sono:
- 11.4.1 i redditi dai beni della fondazione, cioè i redditi della locazione, gli interessi dei depositi bancari, i redditi dei titoli, altre entrate dai beni della fondazione,
  - 11.4.2 gli omaggi ed i contributi dalle persone giuridiche e fisiche,
  - 11.4.3 i redditi dalle raccolte pubbliche,
  - 11.4.4 l'eredità,
  - 11.4.5 i redditi dall'organizzazione degli eventi culturali, educativi, sociali, iniziative scientifiche ed editoriali, oppure sportive e di qualsiasi genere l'associazione intraprenda,
  - 11.4.6 rispettive dotazioni dal bilancio dello stato, bilancio del comune oppure dal fondo statale,
  - 11.4.7 altre entrate della fondazione ottenute in conformità con le legislazioni generalmente vincolanti.
- 11.5 La fondazione non può imprendere con l'eccezione dell'amministrazione della lotteria caritativa, del cedimento dell'immobile in locazione, dell'organizzazione degli eventi culturali, educativi, sociali e sportivi, se con tale attività farà un uso più efficiente dei beni e tale attività sarà in conformità con il fine di pubblica utilità.
- 11.6 La fondazione non può stipulare i contratti della società occulta.
- 11.7 I beni della fondazione non possono essere usati per finanziare le attività dei partiti politici e dei movimenti politici, nemmeno a favore del candidato per l'incarico eletto.
- 11.8 I beni che costituiscono il patrimonio della fondazione non possono essere donati, depositati come conferimento ad una società commerciale, né gravarli né usarli per assicurare gli impegni della fondazione, né per assicurare gli impegni di terzi
- 11.9 La fondazione è obbligata a depositare i mezzi finanziari, che fanno parte del patrimonio della fondazione, sul conto in banca oppure in una filiale della banca estera, la quale ha la licenza bancaria in Repubblica Slovacca.
- 11.10 I mezzi finanziari, che costituiscono il patrimonio della fondazione, possono essere usati solo per l'acquisto di:
- 11.10.1 titoli statali e buoni del tesoro statali,
  - 11.10.2 titoli ammessi al mercati di titoli quotati ed i certificati azionari dei fondi di investimento aperti,
  - 11.10.3 obbligazioni ipotecarie,
  - 11.10.4 titoli di risparmio, certificati di accontoecertificati di deposito,
  - 11.10.5 beni immobiliari.

- 11.11 Se il donatore ha fornito alla fondazione un dono oppure un contributo per un fine di pubblica utilità specifico, la fondazione ha il diritto di usarlo per diverso fine solo con il consenso di tale donatore.

## **Articolo 12**

### **Ambito delle persone alle quali vengono forniti i mezzi della fondazione**

- 12.1 L'ambito delle persone alle quali è possibile fornire i mezzi dai beni della fondazione:
- 12.1.1 le associazioni civiche costituite ai sensi della legge num. 83/1990 Coll. sull'associazione dei cittadini,
  - 12.1.2 le organizzazioni no profit costituite ai sensi della legge num. 213/1997 Coll. sulle organizzazioni no profit che forniscono servizi generalmente proficui,
  - 12.1.3 le fondazioni,
  - 12.1.4 i fondi non d'investimento,
  - 12.1.5 le persone fisiche,
  - 12.1.6 le istituzioni dell'autogoverno,
  - 12.1.7 le organizzazioni non governative costituite ai sensi della legge di un altro paese, che effettuano la propria attività in Repubblica Slovacca,
  - 12.1.8 le organizzazioni di bilancio o contributive statali e di autogoverno locale e di altri soggetti giuridici stabilite o fondate da parte dello stato, del comune, dell'unità territoriale maggiore, dell'organizzazione di bilancio o contributiva.

## **Articolo 13**

### **Condizioni della fornitura dei mezzi della fondazione ai terzi**

- 13.1 Le persone fisiche o giuridiche, alle quali vengono forniti i mezzi della fondazione devono agire negli ambiti aventi il rapporto diretto con il fine di pubblica utilità della fondazione.
- 13.2 Le persone giuridiche, alle quali vengono forniti i mezzi della fondazione devono agire nell'ambito avente il rapporto diretto con il fine di pubblica utilità della fondazione almeno per un anno.
- 13.3 Le persone fisiche, alle quali sono stati forniti i mezzi della fondazione hanno il dovere di utilizzare tali mezzi solo per il fine di pubblica utilità, per il quale gli sono stati forniti e su richiesta dimostrare alla fondazione come sono stati utilizzati i mezzi.

13.4 La persona giuridica o fisica che non adempie il proprio impegno ai sensi dell'art. 13.3 è obbligata a restituire immediatamente i mezzi fornitile alla fondazione.

#### **Articolo 14**

##### **Annullamento ed estinzione della fondazione**

[.....]

#### **Articolo 15**

##### **Contabilità e relazione annuale**

[.....]

#### **Articolo 16**

##### **Costituzione della fondazione**

14.1 il presente atto di fondazione è stato approvato dai fondatori della fondazione il 24-09-2015

14.2 La fondazione si costituisce il giorno della registrazione al Ministero dell'interno della Repubblica.

14.3 Alla data della registrazione si insediano negli incarichi i primi membri del consiglio di amministrazione ed il revisore della fondazione.

14.4 Per rapporti non regolati dal presente atto di fondazione vigerano le disposizioni della legge num. 34/2002 Coll. sulle fondazioni.

---

**Moreno Lunardi, [.....]**

---

**Stefano Zocca, [.....]**

---

**Mirco Bottaro, [.....]**

---

**Emanuele Angelo Manzullo [.....]**